

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4290

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro della difesa

(ANDREATTA)

(V. Stampato Camera n. 5027)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 ottobre 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 ottobre 1999*

—————
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero della
difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa
dell'Ucrania sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a
Roma il 17 marzo 1998
—————

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa dell'Ucraina sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 17 marzo 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, paragrafo c, dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 23 milioni annue per ciascuno degli anni 1999 e 2001 e per ciascuno dei bienni successivi, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



ACCORDO

TRA

**IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA REPUBBLICA ITALIANA**

E

**IL MINISTERO DELLA DIFESA
DELLA UCRAINA**

**SULLA COOPERAZIONE
NEL CAMPO DELLA DIFESA**



**Accordo tra il
Ministero della Difesa della Repubblica Italiana
e il
Ministero della Difesa della Ucraina
sulla cooperazione nel campo della Difesa**

Il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana ed il Ministero della Difesa della Ucraina, in seguito denominati le Parti,

- desiderosi di rafforzare e consolidare la cooperazione nel settore della Difesa;
- in considerazione dei cambiamenti storici intercorsi in Europa e riconoscendo il ruolo delle Forze Armate come fattore stabilizzante;
- esternando la propria convinzione che la Carta delle Nazioni Unite, l'atto finale della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa, la Carta di Parigi ed i "Documenti di Vienna del 1994", nonché gli altri importanti documenti della OSCE, contribuiscono notevolmente al raggiungimento del traguardo comune prefissato, cioè il rafforzamento della sicurezza e stabilità europea;
- allo scopo di sviluppare una cooperazione militare;
- in adempimento alle linee guida tracciate nell'ambito del North Atlantic Cooperation Council;

si sono accordati su quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti agiranno per incoraggiare, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Difesa basandosi sul principio di reciprocità. Tale cooperazione comprende la collaborazione tra i rispettivi Ministeri della Difesa, gli Stati Maggiori e le Forze Armate nei limiti della loro competenza.

Le forme di cooperazione del presente Accordo non potranno contravvenire alle leggi e regolamenti vigenti nei due Paesi, nonché agli impegni assunti in ambito internazionale.

ARTICOLO 2

La cooperazione tra le Parti si realizza attraverso lo scambio di opinioni e di esperienze nei seguenti campi:

- formazione delle Forze Armate e struttura di comando nel tempo di pace;
- impiego e manutenzione degli armamenti e degli equipaggiamenti;
- approvvigionamento dei materiali per le Forze Armate;
- addestramento militare e aggiornamento professionale del personale;
- legislazione militare;
- topografia e geodesia militare;
- tutela dell'ambiente;
- organizzazione nei settori delle comunicazioni, dell'informatica e della radioelettronica;
- attività umanitaria, culturale e di educazione nelle Forze Armate;
- sanità, sport e turismo;

I suindicati campi di cooperazione non saranno i soli. Entrambe le Parti si impegnano a ricercarne di nuovi nel rispetto del reciproco interesse.



ARTICOLO 3

La cooperazione si realizza secondo le seguenti modalità:

- visite ufficiali ed incontri operativi a livello dei Ministri della Difesa, dei Capi di SM ovvero di rappresentanti dei Ministri della Difesa e degli Stati Maggiori;
- consulenze, scambi professionali e informativi;
- riunioni-seminari di gruppi di lavoro;
- inviti reciproci per dimostrazioni di tecnica, di armamenti e per esercitazioni;
- partecipazione alle manifestazioni solenni, culturali ed altre che vengano organizzate dai Ministeri della Difesa oppure da altre strutture militari;
- adozione di misure coordinate relative alle questioni di garanzia della sicurezza dello spazio aereo e marittimo, nonché realizzazione delle operazioni di salvataggio;
- invito di specialisti in qualità di consulenti;
- acquisizione conoscitiva dei nuovi tipi di armamenti e di tecnologia militare che le Parti eventualmente proporranno l'una all'altra per impiego nelle rispettive Forze Armate.

ARTICOLO 4

- a. Le attività nei settori addestrativo ed operativo saranno attivate e coordinate attraverso il coinvolgimento di esperti degli Stati Maggiori della Difesa per il tramite dei rispettivi Addetti Militari.
Qualora necessario, potranno essere previsti anche specifici colloqui bilaterali, sempre a livello Stati Maggiori della Difesa.
- b. Le attività di cooperazione nel settore dei materiali della Difesa saranno stabilite con specifici accordi.

ARTICOLO 5

- a. Ai sensi del presente Accordo, le Parti si impegnano ad elaborare annualmente un piano di cooperazione per l'anno successivo.
Le richieste verranno presentate ai rispettivi Stati Maggiori Difesa entro il 15 ottobre.
- b. Il piano di cooperazione dovrà contemplare i seguenti punti:
 - (1) oggetto della cooperazione;
 - (2) luogo e le modalità della cooperazione;
 - (3) durata della cooperazione;
 - (4) numero e livello dei rappresentanti;
 - (5) organi responsabili dell'attuazione della cooperazione.
- c. Il piano di cooperazione verrà approvato e firmato annualmente entro la fine di dicembre.

ARTICOLO 6

Le norme per garantire la protezione reciproca delle informazioni e dei materiali classificati, scambiati nel corso della collaborazione militare, saranno oggetto di un Accordo intergovernativo a parte.



ARTICOLO 7

Il presente Accordo, ove ritenuto opportuno o conveniente, potrà essere integrato da Annessi concernenti aspetti specifici della cooperazione fra i due Paesi. Programmi di cooperazione di notevole impegno potranno essere regolati da specifiche intese tecniche basate sui principi generali di questo Accordo.

ARTICOLO 8

Il finanziamento delle eventuali attività di cooperazione sarà effettuato sulla base del principio di reciprocità ed in funzione dell'articolo 2 del presente Accordo, in particolare:

la Parte ospite si assume:

- le spese legate al trasporto delle persone inviate fino al punto d'entrata assegnato nel Paese che invita e ritorno;
- i costi relativi alla loro retribuzione ed ogni altro compenso previsto dalla propria regolamentazione;

la Parte ospitante si assume:

- le spese legate al trasporto di servizio dal punto d'entrata assegnato nel suo territorio, alla sistemazione e al vitto, qualora reperibile nell'ambito di strutture militari, nonché alle attività stesse che organizzerà.

La regolamentazione degli aspetti finanziari che prevedano, tra l'altro, specifiche norme per la ripartizione dei costi sia in caso di scambio reciproco di frequentatori, sia in caso di ammissione di frequentatori ai corsi di una Parte, è demandata a successivi accordi specifici.

I diritti all'assistenza medica e le spese legate ad essa sul territorio sono regolati dalle rispettive leggi delle Parti.

In particolare, la Parte ospite provvede all'assicurazione medica in caso di malattia o incidente, nonché alle spese legate al trasporto del malato in Patria.

Tale principio generale di reciprocità non sarà applicato nei riguardi di gruppi numerosi. Le modalità di finanziamento dei citati gruppi sono stabilite di volta in volta previo reciproco accordo delle Parti.

Nel caso in cui una delle Parti invii una delegazione al di fuori del quadro del presente Accordo, essa ne assume tutti gli oneri derivanti. Nello stesso ambito, la Parte ricevente favorirà l'organizzazione dell'attività di tale delegazione secondo i suoi desideri.

ARTICOLO 9

a. Il presente Accordo non riguarda quei quesiti che non rientrano sotto la competenza dei Ministri della Difesa dei due Paesi e la cui soluzione, eventualmente, richiede la partecipazione di altri Ministri.

b. Nel caso di controversie relative alla interpretazione o all'applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la soluzione del problema.



c. Il presente Accordo, in vigore per una durata di cinque anni, entrerà in vigore dalla data in cui le Parti avranno notificato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore. Qualsiasi Parte, per iscritto, ha la facoltà di annullare l'Accordo, il quale, trascorsi sei mesi dall'annuncio dell'intento di revoca, perde d'efficacia.

Il presente Accordo viene prolungato automaticamente per successivi cinque anni se entro sei mesi antecedenti la scadenza nessuna delle Parti avvisa per iscritto la Controparte della sua intenzione di sciogliere il presente Accordo.


d. In caso di recesso del presente Accordo, i contratti eventualmente in essere a quella data, avranno esecuzione secondo le prerogative ed i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore gli obblighi ed i doveri di cui all'art. 6.

e. Le Parti hanno la facoltà di modificare in qualsiasi momento il presente Accordo, previo reciproco consenso.

In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il Presente Accordo.

Fatto a Roma il 14 marzo 1995 in due originali, ciascuno nella lingua italiana, ucraina ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, farà fede la versione in lingua inglese.

Per il Ministero della
Difesa della Repubblica Italiana



Per il Ministero della
Difesa della Ucraina





AGREEMENT

BETWEEN

**THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE
ITALIAN REPUBLIC**

AND

THE MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE

ON DEFENCE CO-OPERATION

**Agreement between the Ministry of Defence of the Italian Republic
and
the Ministry of Defence of Ukraine on defence co-operation**

The Ministry of Defence of the Italian Republic and the Ministry of Defence of Ukraine, hereinafter called the Parties,

- desiring to strengthen and consolidate military co-operation;
- considering the historical changes in Europe and recognising the stabilising role of the Armed Forces;
- convinced that the UN Charter, the Final Act of the Conference on Security and Co-operation in Europe, the Paris Charter and the 1994 Vienna Documents as well as other important documents of the Organisation for Security and Co-operation in Europe significantly contribute to the achievement of the common aim of building security and stability in Europe;
- aiming at developing military co-operation between them;
- in fulfilment of the guidelines issued by the North Atlantic Co-operation Council;

have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Parties will act to encourage, facilitate and develop co-operation in the field of defence on the basis of the principle of reciprocity. This co-operation includes collaboration between the respective Ministries of Defence, General Staffs and Armed Forces within the scope of their responsibilities.

The forms of co-operation deriving from this agreement are not intended to conflict with the current Italian and Ukrainian laws and regulations or with any international commitments which may be in force.

ARTICLE 2

The Parties agree to implement forms of co-operation through an exchange of views and experiences in the following fields:

- organisation of the Armed Forces and peacetime command structure;
- use and maintenance of armaments and equipment;
- procurement of materials for the Armed Forces;
- military training and refresher courses;
- military legislation;
- topography and military geodesy;
- environmental protection;
- organisation in the fields of communication, automation and EAD;
- humanitarian, cultural and educational activities in the Armed Forces;
- medicine, sports and tourism.

Co-operation will not be limited to the above-mentioned fields. Both Parties undertake to identify more fields of co-operation of mutual interest.



ARTICLE 3

Co-operation between the Parties will include the following activities:

- official visits and working meetings at the level of Defence Ministers, Chiefs of General Staffs or representatives of the Ministers of Defence and the General Staffs;
- exchange of advice, experiences and information;
- meetings-seminars at working group level;
- mutual invitations to demonstrations of techniques and armaments and to exercises;
- participation in solemn, cultural and other events organised by the Ministries of Defence or other military agencies;
- adoption of co-ordinated measures to ensure the security of air and maritime spaces and conduct of rescue operations;
- invitation of experts to provide advice;
- presentation of new armaments and military technologies that the Parties may propose to each other for use by the respective Armed Forces.

ARTICLE 4

- a. Technical-military activities in the operational and training field will be promoted and co-ordinated by experts of the Defence Staffs through the respective Military Attachés. If necessary, specific and periodical bilateral talks may be organised at Defence Staff level.
- b. Cooperation activities in the field of defence material will be governed by specific agreements.

ARTICLE 5

- a. Under this Agreement, the Parties undertake to draw up an annual co-operation plan for the following year. The requests will be forwarded to the respective Defence General Staffs by the 15th of October.
- b. The co-operation plan will include the following:
 - (1) objects of co-operation;
 - (2) places and modalities of co-operation;
 - (3) duration of co-operation;
 - (4) number and level of participants;
 - (5) bodies responsible for the implementation of co-operation.
- c. The co-operation plan will be approved and signed by the end of December of each year.

ARTICLE 6

Regulations concerning classified information and materials, exchanged within this military co-operation, will be ruled in compliance with an intergovernmental agreement to be arranged separately.



ARTICLE 7

If appropriate or advisable, this Agreement may be supplemented with Annexes covering specific aspects of the co-operation between the Parties.

Major co-operation programs may be governed by specific technical arrangements based on the general principles of this Agreement.

ARTICLE 8

The financing of any co-operation activities will be undertaken in accordance with the principle of reciprocity and in compliance with article 2 of this Agreement. In particular:

the invited Party will be responsible for:

- costs of transportation to/from the planned point of entry to the country of the inviting party;
- costs associated with the pay and any other allowances as provided for by national regulations;

the inviting Party will be responsible for:

- costs of transportation from the planned point of entry located in his country, costs of accommodation and food, if available in military facilities, and costs of the activities it organises.

Financial aspects, to include, inter alia, specific rules for cost sharing both in case of mutual exchange of students and in case of admission of students to the courses of either Party, will be dealt with in supplementary arrangements.

The provision of medical assistance on the territory of either Party as well as the associated costs will be governed by the respective laws of the Parties.

In particular, the invited Party will make provision for the health insurance covering illnesses or accidents as well as the expenses for the repatriation of sick persons.

The general principle of reciprocity shall not apply to large groups for which the financing procedure will be determined by mutual agreement between the Parties on a case by case basis.

Should one of the Parties send a mission outside the framework of this Agreement, the Party in question will be responsible for all charges. Under these circumstances, the receiving Party will facilitate the organisation of the activities requested by such mission.

ARTICLE 9

a. This Agreement does not cover matters falling outside the responsibility of the Ministers of Defence of the Parties and that may require the involvement of other Ministries.

b. Should any disagreement arise concerning the interpretation and/or implementation of this Agreement, the Parties will consult each other with a view to resolving the matter.



c. This Agreement will remain in force for a period of five years and will come into effect on the date of the notifications confirming the completion by the Parties of their domestic procedures for coming into force of the agreement. Either Party may terminate this Agreement at any time by notifying the other, in writing, six months in advance, of its intention to terminate the agreement. The agreement will cease to be effective six months after such notification to terminate it is given.

This Agreement will be automatically extended for further five-year periods, unless either Party notifies the other, in writing, six months in advance, of its intention to terminate the Agreement.

d. Any contracts in force at the date of termination shall be executed according to the principles and modalities previously established for each Party. In any case, the duties and obligations set out in article 6 shall remain in force.

e. The Parties can amend this Agreement at any moment by mutual accord.

In witness thereof, the undersigned Representatives, duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done at Rome on March, 17th 1998 in two original copies, each in Italian, Ukrainian and English, all copies being equally authentic. In case of disagreement concerning its interpretation, the English version will prevail.

For the Ministry of Defence of
the Italian Republic



For the Ministry of Defence of
Ukraine

